

Strumenti di tutela che cittadini o imprese possono attivare nei confronti dell'amministrazione comunale

Il cittadino interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale.

Di seguito si rendono noti gli strumenti riconosciuti dalla legge, in favore dei soggetti interessati, in un procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

Strumenti di tutela nel corso del procedimento

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino **nel corso del procedimento amministrativo** sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, **hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'articolo 7 legge 241/1990.

Gli interessati di cui all'articolo 22 Legge 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale).

Gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione - prima dell'adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte.

Gli interessati - entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente – hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA

In caso di ritardo o inadempimento da parte di un ufficio del Comune, il cittadino può rivolgersi al **funzionario titolare del potere sostitutivo** affinché sostituisca l'ufficio inadempiente e porti a conclusione il procedimento. Il funzionario anti-ritardo deve concludere il procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti per la conclusione del procedimento

Strumenti di tutela giurisdizionale

Gli strumenti di tutela giurisdizionale **nei confronti del provvedimento finale** variano a seconda che ad essere leso sia **un diritto soggettivo** o **un interesse legittimo**.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (**Tribunale e Corti d'Appello**), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (**TAR e Consiglio di Stato**).

Per gli atti emanati dal Comune è competente il TAR della regione in cui opera l'ente.

In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva - il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.

Diversi i rimedi a disposizione dei due giudici: entrambi possono dichiarare l'illegittimità del provvedimento

impugnato ma solo il giudice amministrativo può annullare l'atto, mentre il giudice ordinario può solo disapplicarlo.

TERMINI PER PRESENTARE UN RICORSO PER ATTI E/O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN GENERALE:

a) 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;

b) entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i **provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.**

TERMINI PER PRESENTARE UN RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

TERMINI PER FARE RICORSO: SU RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Per i ricorsi al TAR e' obbligatorio essere assistiti da un legale, salvo casi particolari (accesso e trasparenza amministrativa, materia elettorale e giudizi relativi al diritto di circolazione dei cittadini dell'UE).

Strumenti di tutela amministrativa

Ogni cittadino può opporsi agli atti della pubblica amministrazione non solo con la loro impugnazione avanti alla giustizia amministrativa (Tar, Consiglio di Stato) ma anche con ricorsi non giurisdizionali rivolti alla stessa amministrazione.

In questo caso si parla di **ricorso amministrativo**, una sorta di tentativo "amichevole" (stragiudiziale) di ottenere la riesamina degli atti, con loro annullamento o modifica.

Il ricorso amministrativo può essere:

- **ordinario** (lo sono il "**gerarchico**", ovvero fatto all'organo superiore all'ente che ha emesso l'atto, e quello diretto, detto "**in opposizione**").

- straordinario (il ricorso al Presidente della Repubblica, alternativo alla via giurisdizionale del ricorso al TAR).

- **straordinario** (il ricorso al Presidente della Repubblica, alternativo alla via giurisdizionale del ricorso al TAR).

Contro gli atti amministrativi definitivi o non impugnabili per via gerarchica, e' ammesso il **Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica**.

Questo ricorso, fattibile contro vizi di legittimità dell'atto e senza obbligo di appoggiarsi ad un legale, e' alternativo al ricorso giurisdizionale al TAR.

Non ci si può rivolgere al tribunale amministrativo nemmeno successivamente, contro l'eventuale pronuncia negativa del Presidente della Repubblica.

Il termine per proporre questo ricorso e' di 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dell'atto, o comunque da quando l'interessato ne e' venuto a conoscenza.

Si può presentare all'organo che ha emesso l'atto o al Ministero competente per materia, con consegna diretta, con notifica o con invio per raccomandata a/r.

Di detta presentazione deve essere messo a conoscenza -con notifica- almeno uno dei soggetti controinteressati (coloro che hanno un interesse contrario a quello del ricorrente), i quali possono -entro 60 giorni- presentare memorie e documenti nonché chiedere che la decisione sia trasferita in sede giurisdizionale (presso il TAR).

Ricorsi in materia di contravvenzioni al codice della strada

Il cittadino, nei confronti del quale è stata emessa una contravvenzione al Codice della Strada e non ha ancora effettuato il pagamento, può avvalersi del diritto di presentare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace.

- ricorso al Prefetto (regolato dall'art. 203 del D.Lgs. 285/1992): entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione
- ricorso in sede giurisdizionale al Giudice di Pace (regolato dall'art. 7 D.Lgs. 150/2011: qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).

N.B. Il ricorso al Giudice di Pace rende improcedibile il ricorso al Prefetto e viceversa.

Ricorsi in materia tributaria

Le controversie aventi ad oggetto i tributi comunali, appartengono alla giurisdizione tributaria (D. Lgs. 546/1992).

E' ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

L'istituto dell'autotutela è disciplinato dalla legge n. 212 del 27/07/2000 in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Ricorsi in materia anagrafica

In caso di **diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente** i cittadini interessati possono presentare ricorso al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

- sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
- respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
- accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso **ricorso al giudice ordinario** nei modi e tempi con le modalità indicate dal codice di procedura civile.